

STATUTO

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE

PER IL PERSONALE DELLA

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.

31 LUGLIO 2018

TITOLO I

FONTI ISTITUTIVE E VICENDE - DENOMINAZIONE

FINALITÀ - CARATTERISTICHE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Origini, vicende, denominazione

Con accordo collettivo aziendale sottoscritto il 4 marzo 1983 fu istituito nell'ambito del bilancio della Cassa di Risparmio di Asti il "Fondo Integrativo delle Pensioni erogate a favore del Personale della Cassa di Risparmio di Asti", il cui ordinamento fu implementato e variato con intese collettive 3 marzo 1988, 27 gennaio 1989, 6 dicembre 1989, 28 marzo 1990, 19 dicembre 1991, 7 luglio 1992 e 31 marzo 1998.

In applicazione delle intese 31 marzo 1998, con ulteriore accordo 10 luglio 1998, il regime di cui al comma che precede assunse la nuova denominazione di "Fondo di previdenza complementare per il Personale della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.", mantenne la collocazione nell'ambito del bilancio della Cassa di Risparmio (di seguito, per brevità, "Banca"), completando e parzialmente variando l'ordinamento, ferma restando la piena continuità delle proprie caratteristiche, in assenza di qualsivoglia intento novativo da parte delle fonti istitutive.

In applicazione delle intese collettive aziendali 26 febbraio 2001 e 21 settembre 2001 e conseguente deliberazione del Consiglio di Amministrazione della "Banca" intervenuta il 27 settembre 2001, il Fondo di previdenza complementare di cui al comma che precede, dal 1° gennaio 2002, assunse autonomia soggettiva e patrimoniale rispetto alla "Banca" medesima e natura di associazione non riconosciuta, fatta salva la piena continuità del regime.

In applicazione dell'art. 1, comma 4, del d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, (di seguito, per brevità, "decreto") dal 1° novembre 2007 la nuova denominazione dell'ente è "Fondo pensione complementare per il Personale della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A." (di seguito, per brevità, "Fondo").

Il funzionamento del "Fondo" già destinatario della normativa di cui all'art. 18 del d. lgs. 21 aprile 1993 n. 124 e successive variazioni ed integrazioni ed ora dell'art. 20 del "decreto", iscritto al n. 1640 dell'Albo di cui all'art. 19 comma 1, del "decreto" medesimo è disciplinato dal presente Statuto, approvato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito, per brevità, "Covip") il 30 ottobre 2002 e adeguato alla cogente normativa recata dal "decreto" con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del "Fondo" stesso intervenuta il 26 ottobre 2007 e successivamente modificato dall'assemblea straordinaria degli iscritti in data 19 ottobre 2012 e dal Consiglio di Amministrazione del "Fondo" stesso in data 14 gennaio 2013.

Con ulteriore intervento in data 31 luglio 2018 il Consiglio di Amministrazione ha adeguato il presente Statuto alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 al Decreto Lgs.252/2005.

Articolo 2 - Scopo e caratteristiche

Il “Fondo”, privo di fini di lucro, ha l’esclusivo scopo di attribuire ai propri iscritti o loro aventi causa prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio di base.

Il “Fondo” è regime di previdenza complementare a contribuzione definita e capitalizzazione individuale e opera secondo criteri di corrispettività.

Articolo 3 – Sede e durata

Il “Fondo” ha sede in Asti, Piazza Libertà, 23, presso la “Banca” e durata illimitata.

TITOLO II

ISCRITTI – POSIZIONE INDIVIDUALE – MODALITÀ DI ADESIONE

Articolo 4 - Iscritti

Sono iscritti al “Fondo” i componenti del personale della “Banca” secondo le modalità ed in base alla suddivisione per tipologie di seguito precisate:

- a) automaticamente, i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato assunti dal 1° gennaio 1991 sino al 27 aprile 1993;
- b) previa espressione di specifica volontà di aderire, i dipendenti assunti dal 28 aprile 1993 con contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero a tempo indeterminato;
- c) previa espressione di specifica volontà di aderire, i dipendenti assunti sino al 31 dicembre 1990 iscritti anche al Fondo Integrativo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.;
- d) i dipendenti che tacitamente o esplicitamente conferiscano il solo trattamento di fine rapporto (di seguito, per brevità, “TFR”).

L’iscrizione può venir meno in caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro con la “Banca”, senza diritto a pensione di base, con applicazione dell’art. 15.

Gli iscritti si distinguono in “vecchi” e “nuovi”.

Si considerano “vecchi iscritti” i soggetti indicati nel comma 1, lett. a) e c), nonché i lavoratori che, pur rientrando tra i soggetti indicati dal comma 1, lett. b) e d) abbiano maturato identico requisito presso altra forma di previdenza complementare e trasferiscano al “Fondo” la posizione previdenziale là accumulata.

Si considerano “nuovi iscritti” gli aderenti di cui al comma 1, lett. b) e d) che non vantino il requisito richiamato dal comma che precede.

Articolo 5 - Posizione individuale degli iscritti.

Il Fondo attribuisce agli iscritti una specifica posizione individuale, a far tempo dall'iscrizione, ai sensi del successivo art. 6, comma II.

Per gli iscritti già tali al 31 dicembre 2001 la posizione di cui al comma I è mero proseguimento di quella già in essere ai sensi del previgente Regolamento.

Articolo 6 - Modalità di adesione

Fatta salva la disciplina di legge in tema di conferimento del “TFR” a previdenza complementare, l’adesione al “Fondo” è volontaria e si realizza mediante presentazione da parte del lavoratore di apposita domanda, secondo lo schema predisposto dal “Fondo” medesimo.

L’iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Durante il primo anno di lavoro alle dipendenze della “Banca” può essere fatta comunque decorrere dalla data di assunzione.

L’adesione deve essere preceduta dalla consegna di copia dello Statuto e di una scheda informativa circa le caratteristiche del “Fondo”, medesimo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- ammontare delle contribuzioni;
- regime delle prestazioni e condizioni di accesso alle stesse;
- criteri generali di impiego delle risorse, con illustrazione delle caratteristiche dei diversi comparti di investimento eventualmente attivati.

TITOLO III

APPORTI ECONOMICI - GESTIONE DELLE RISORSE

Articolo 7 - Alimentazione del “Fondo” – Attribuzioni alle posizioni individuali

Il “Fondo” è alimentato da:

- a) contributi della “Banca” e degli iscritti, ai sensi dell’art. 8;
- b) conferimenti di “T.F.R.”, ai sensi dell’art. 9;
- c) redditi derivanti dall’impiego delle attività, secondo la previsione del successivo art. 33;
- d) qualsivoglia altra entrata, direttamente o indirettamente finalizzata a conseguire gli scopi del “Fondo”, accettata dal Consiglio di Amministrazione e da esso destinata ad incremento del reddito di cui alla precedente lett. c) ovvero del conto collettivo previsto dal successivo art. 18.

Le risorse di cui alle lett. a) e b) del comma che precede sono attribuite alle posizioni individuali di ciascun iscritto; dette posizioni sono tempo per tempo incrementate, pro quota, dai redditi di cui alla lett. c).

Alle posizioni individuali sono imputate le somme finalizzate alla corresponsione delle prestazioni, delle consentite anticipazioni e all’attuazione dei trasferimenti e dei riscatti.

Articolo 8 – Contribuzione – Trasferimento di posizione individuale da
altra forma

Le posizioni individuali degli iscritti di cui all'art. 4, comma I, lett. a) e b) sono alimentate da una contribuzione a carico della "Banca" e dei lavoratori calcolata sulla retribuzione imponibile utile per l'Assicurazione Generale Obbligatoria, nelle misure minime di seguito indicate, fatti salvi eventuali incrementi delle misure minime medesime disposti dalle fonti istitutive e direttamente efficaci nei riguardi del "Fondo":

- a carico della "Banca": 2%;
- a carico degli iscritti: 0,75%

La posizione individuale degli iscritti di cui all'art. 4, comma I, lett. c) e d) è liberamente alimentata da una contribuzione a loro esclusivo carico, nella misura percentuale da essi fissata, a valere sull'imponibile previsto dal comma I.

L'obbligo contributivo della "Banca" e dell'iscritto sussiste dalla data di decorrenza dell'iscrizione o, per soggetti di cui al comma che precede, dalla data di decorrenza degli apporti contributivi da essi stabiliti.

A tutti gli iscritti è consentito di incrementare gli apporti contributivi minimi contemplati dal comma I o di fissare o di variare quelli previsti dal comma II. La misura di contribuzione scelta decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene alla "Banca" e al "Fondo" la relativa comunicazione ed è corrisposta per il tramite della "Banca" medesima, in una con la contribuzione posta a suo carico, se dovuta.

A tutti gli iscritti è consentito di sospendere la contribuzione al "Fondo". Ricorrendo la fattispecie è contestualmente sospeso il versamento contributivo a carico della "Banca". Ove l'iscritto riattivi la contribuzione, almeno nella misura minima, contestualmente è riattivata la contribuzione della "Banca", se dovuta.

L'iscritto è facoltizzato a proseguire la contribuzione al "Fondo" oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista per il conseguimento del trattamento di base, a condizione che a tale data sia in grado di far valere almeno un anno di contribuzione a favore di forme di previdenza complementare.

L'iscritto può trasferire al "Fondo" la posizione individuale maturata presso altra forma di previdenza complementare elencata nell'albo di cui all'art. 19, comma 1, del "decreto". Il trasferimento determina il riconoscimento ad ogni fine presso il "Fondo" dell'anzianità maturata presso la forma di provenienza.

Articolo 9 - Conferimenti di “T.F.R.”

Oltre che dalla contribuzione di cui all’art. 8, ovvero in alternativa ad essa, la posizione individuale degli iscritti può essere alimentata dalla totalità degli accantonamenti di “T.F.R.” di pertinenza, che maturino successivamente all’iscrizione.

Fermi restando obblighi di legge agli iscritti di cui all’art. 4, comma I, lett. a), b) e c) è riconosciuta la facoltà di far luogo al conferimento, nella propria posizione individuale, del “T.F.R.” maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive.

E’ comunque consentito all’iscritto di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di T.F.R. da destinare al Fondo.

La facoltà contemplata dal comma che precede è esercitabile con inoltro di specifica comunicazione alla “Banca” e al “Fondo” entro il 30 novembre di ciascun anno ed ha effetto con il 31 dicembre dell’anno stesso.

Articolo 10 - Versamento degli apporti economici al “Fondo”

La contribuzione prevista dall’art. 8, comma I, obbligatoria per la “Banca” e per gli iscritti, e quella contemplata dall’art. 8, comma II, ove attivata, sono dovute il giorno di corresponsione di ciascuna attribuzione retributiva imponibile.

I conferimenti di “T.F.R.” contemplati dall’art. 9 devono essere corrisposti il 31 dicembre dell’anno di maturazione; in caso di cessazione del rapporto di lavoro sono dovuti dalla “Banca” all’atto della liquidazione delle competenze finali all’interessato.

TITOLO IV

PRESTAZIONI

Articolo 11 – Prestazioni

Il “Fondo” eroga prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita e di capitale ai sensi dell’art. 11 del “decreto”.

Il “Fondo” attribuisce agli iscritti, cessati dal rapporto di lavoro con la “Banca”, le prestazioni alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione nel regime di base di appartenenza, in presenza di almeno 5 anni di iscrizione e di contribuzione al “Fondo” stesso. Qualora l’iscritto si avvalga della facoltà contemplata dall’art. 8, comma VI, è legittimato a liberamente scegliere il momento di fruizione delle prestazioni.

L’iscritto ha facoltà di chiedere le prestazioni del “Fondo” con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti fissati dal comma che precede in caso di cessazione dell’attività lavorativa comportante inoccupazione per oltre 24 mesi, ovvero in caso di invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

In alternativa alla percezione della rendita è facoltà di ciascun interessato chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale, sino alla misura della totalità della posizione individuale di pertinenza, ove ciò gli sia consentito dalla legge, tenuto in particolare conto della qualifica di “vecchio” o “nuovo” iscritto di cui all’art. 4, comma III, IV, V. Per l’erogazione in capitale si applicano le disposizioni di cui all’Appendice n. 1.

La rendita contemplata dal comma 1 è attribuita per il tramite di compagnia di assicurazione, con la quale il “Fondo” sottoscrive specifica convenzione.

L’iscritto, che abbia cessato l’attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) sempre con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

L’iscritto, che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma che precede con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Nel corso dell'erogazione della RITA l'iscritto può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 15 lett. d) e 14, ovvero la prestazione pensionistica.

In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la porzione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto "Linea Garantita" salvo diversa scelta dell'iscritto; questi può successivamente variare il comparto a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, con apposito regolamento, termini e modalità per richiedere le prestazioni del "Fondo" e termini e modalità di erogazione.

Articolo 12

Abrogato

Articolo 13 - Intangibilità delle prestazioni e del patrimonio del “Fondo”

Le prestazioni del “Fondo”, al pari degli apporti contributivi ad esso versati e delle quote di “T.F.R.” conferitevi, essendo destinati a scopi di carattere previdenziale, non possono essere vincolate, nè alienate o cedute sotto forma alcuna, per nessun motivo o titolo, nè in tutto nè in parte.

Nessuna porzione del patrimonio del “Fondo” può essere distratta dai fini determinati dal presente Statuto nè è destinabile a scopi diversi da quelli istituzionali.

Articolo 14 – Anticipazioni

Il “Fondo” non concede prestiti a favore degli iscritti.

L'iscritto può conseguire un'anticipazione a valere sulla posizione individuale considerate nell'ammontare al 31 dicembre dell'anno anteriore a quello di presentazione dell'inerente richiesta nei casi e nelle misure di seguito indicate:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d), del DPR 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate, ai sensi del comma 4.

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'iscritto e in qualsiasi momento.

Il Consiglio di Amministrazione emana apposito regolamento applicativo, anche al fine di disciplinare le modalità di eventuale reintegro della posizione individuale da parte dell'iscritto.

TITOLO V

VICENDE DELL'ISCRITTO

Articolo 15 – Cessazione dall’iscrizione al “Fondo” – Vicende della posizione individuale

In caso di cessazione dall’iscrizione al “Fondo” senza aver maturato i requisiti per percepirne le prestazioni, trova applicazione l’art. 12, comma 2, del “decreto”: in particolare, l’iscritto che perda i requisiti di partecipazione al “Fondo” anteriormente al pensionamento può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- d) riscattare l’intera posizione individuale maturata ai sensi dell’art. 14, comma 5, del “decreto”.

In alternativa all’immediato esercizio delle facoltà di cui al comma che precede, l’iscritto può mantenere presso il “Fondo” la posizione individuale di sua pertinenza, continuando a finanziarla, se ritiene, ed esercitando su di essa le medesime facoltà, quando lo stimi opportuno. Fermo restando il rispetto degli obblighi di legge, il Consiglio di Amministrazione può emanare regolamento applicativo in materia.

Le modalità di calcolo e di attribuzione o di trasferimento del capitale di cui al comma 1 sono disciplinate nell’Appendice n. 1

Articolo 15 bis - Trasferimento della posizione individuale

Trascorsi due anni dall'iscrizione al "Fondo", l'iscritto ha facoltà di trasferire l'intera posizione maturata ad altra forma pensionistica.

Articolo 16 - Morte dell'iscritto

In caso di morte dell'iscritto in costanza di rapporto di lavoro, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea" (RITA) la posizione individuale maturata è attribuita ai suoi aventi causa secondo la disciplina di legge tempo per tempo vigente e con applicazione delle previsioni dell'Appendice n. 1.

Per gli iscritti di cui all'art. 4, comma I, lett. a) e b), la posizione individuale considerata dal comma che precede è incrementata di un importo pari alla retribuzione netta annua dell'interessato, con un limite massimo tempo per tempo fissato dalle fonti istitutive.

L'importo previsto dal comma II è prelevato dal "conto collettivo" contemplato dal successivo art. 18, comunque nei limiti della capienza del conto stesso.

La previsione dei commi II e III non opera in caso di attivazione di specifica copertura assicurativa.

Articolo 17 - Iscritto inabile o invalido

In caso di cessazione dal rapporto di lavoro per invalidità permanente o inabilità, da parte di un iscritto di cui all'art. 4, comma I, lett. a) e b), la posizione individuale dell'interessato, anteriormente alla liquidazione della prestazione, è incrementata con applicazione delle previsioni dell'art. 16, commi II e III.

La disposizione di cui al comma che precede non opera in caso di attivazione di specifica copertura assicurativa.

Articolo 18 - Conto collettivo

Il conto collettivo, munito di separata autonomia contabile, è formato da una dotazione iniziale al 1° luglio 1998 di L. 500 milioni, incrementata, con pari decorrenza, da una specifica contribuzione mensile, bilaterale, ulteriore rispetto a quella prevista dall'art. 8, dello 0,10% a carico della "Banca" e dello 0,05% a carico degli iscritti di cui all'art. 4, comma I, lett. a) e b) e da ogni altro apporto stabilito dallo Statuto.

Al conto collettivo sono imputati gli oneri per le integrazioni di cui agli artt. 16, comma II, e 17, comma I, e i premi per polizze assicurative accese ai sensi degli artt. 16, comma IV, e 17, comma II.

TITOLO VI

Organi

Articolo 19 – Organi

Sono organi del “Fondo”:

- l’Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 20 – Assemblea

L'Assemblea, a cui hanno titolo di partecipare gli iscritti attivi e un rappresentante della “Banca”, è ordinaria o straordinaria.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio annuale;
- assumere determinazioni circa gli oggetti attinenti alla gestione ordinaria del “Fondo” riservati alla sua competenza dallo Statuto;
- deliberare sulla responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- esprimere indirizzi circa gli investimenti delle risorse.

Spetta all'Assemblea straordinaria di dare formale attuazione alle modifiche dello Statuto disposte dalle fonti istitutive e di deliberare lo scioglimento del “Fondo”.

Articolo 21 - Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno.

L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno il 20% degli iscritti, oppure quando sia richiesto da almeno quattro membri del Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso indirizzato a ciascuno iscritto e alla "Banca", da diffondere, con le modalità in uso per le comunicazioni della "Banca" stessa, almeno otto giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e gli argomenti da trattare nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Se la riunione dell'Assemblea avviene su richiesta di almeno il 20% degli iscritti, la convocazione va effettuata nei trenta giorni successivi alla richiesta e la riunione deve avvenire nei quindici giorni successivi alla convocazione.

L'Assemblea si riunisce nella sede o in qualsiasi altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 22 – Validità delle Assemblee

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la "Banca" e almeno due terzi degli iscritti e delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la "Banca" e almeno due terzi degli iscritti e in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno un terzo di essi. Le deliberazioni sono prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; assenti entrambi dal Consigliere più anziano di età.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina tra i presenti il segretario.

Delle adunanze è redatto sintetico processo verbale da riportare in apposito libro. Il verbale è sottoscritto da chi ha presieduto l'Assemblea e dal segretario.

Articolo 23 – Poteri del Presidente dell'Assemblea

Il Presidente ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione.

Articolo 24 – Intervento in Assemblea e rappresentanza

Ogni iscritto è titolare di un solo voto, al pari della “Banca”.

Le votazioni avvengono di regola con voto palese, salvo che la singola Assemblea, a maggioranza assoluta dei voti espressi, deliberi altre forme di votazione.

Ciascun iscritto può essere rappresentato da un altro; ogni partecipante è facoltizzato ad essere titolare di tre deleghe.

La delega, che è valida tanto per la prima quanto per la seconda convocazione, non può essere rilasciata in bianco e su di essa deve risultare espressamente indicato il nome del rappresentante.

Articolo 25 – Consiglio di Amministrazione

Il “Fondo” è amministrato da un Consiglio di Amministrazione, composto da otto membri, di cui quattro eletti dagli iscritti e quattro designati dalla “Banca”.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, scegliendoli, rispettivamente, tra i rappresentanti della “Banca” e i rappresentanti degli iscritti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e scadono il giorno di approvazione dell’ultimo bilancio del triennio.

Il loro mandato è rinnovabile con il limite massimo di tre mandati consecutivi.

Per lo svolgimento dell’incarico di Consigliere di Amministrazione è richiesto il possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità e di professionalità, nonché l’assenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità secondo le previsioni della normativa di legge tempo per tempo vigente. Il venir meno di detti requisiti in corso di mandato comporta la decadenza dall’incarico.

Qualora durante il triennio vengano a mancare uno o più consiglieri:

- se trattasi di membro designato dalla “Banca”, quest’ultima, lo sostituisce;
- se trattasi di membro elettivo, subentra il primo dei non eletti; in caso di parità di suffragi prevale il nominativo più anziano di età.

I componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al comma precedente restano in carica fino al termine del triennio in corso.

Articolo 26 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione – Validità delle deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, nonché tutte le volte in cui il Presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno tre membri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, per iscritto, con almeno otto giorni di preavviso.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche per le vie brevi, con un preavviso di 48 ore.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno quattro consiglieri, di cui due rappresentanti degli iscritti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte nell'apposito libro dei verbali e sottoscritte da chi ha presieduto la riunione.

Articolo 27 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, le seguenti competenze:

- a) elegge il Presidente e il Vice Presidente;
- b) convoca l'Assemblea;
- c) apporta autonomamente le modifiche statutarie dovute in forza di disposizioni di legge o di regolamento ed a seguito della sopravvenienza di disposizioni, istruzioni o indicazioni dell'Organo di Vigilanza;
- d) sottopone all'Assemblea, per la formale approvazione, le eventuali novelle statutarie disposte dalle fonti istitutive;
- e) redige il bilancio annuale, corredato dalla relazione illustrativa, curandone il deposito presso gli uffici della "Banca", almeno dieci giorni prima dell'Assemblea, affinché gli iscritti possano prenderne visione;
- f) assume le occorrenti deliberazioni in tema di gestione del "Fondo", curando a riguardo ogni informativa agli iscritti;
- g) stipula i rapporti assicurativi necessari all'attività del "Fondo";
- h) emana i regolamenti previsti dallo Statuto;
- i) nomina il Responsabile del "Fondo".

Articolo 28 – Responsabilità degli Amministratori

Gli Amministratori sono responsabili nei confronti del “Fondo”, degli iscritti e dei terzi nei limiti e nelle forme stabiliti dall’art. 5, comma 7, del “decreto”.

Articolo 29 – Rappresentanza del “Fondo”

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta il “Fondo” di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente o, in assenza anche del Vice Presidente, dal Membro più anziano di età del Consiglio di Amministrazione.

In caso di urgenza il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente può assumere i provvedimenti che, di norma, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le materie che il Consiglio di Amministrazione medesimo, con apposita deliberazione, riserva alla propria esclusiva competenza.

I provvedimenti d’urgenza di cui al comma che precede vanno sottoposti nella prima riunione utile all’esame del Consiglio di Amministrazione per ratifica.

Articolo 30 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto:

- a) da due membri designati dalla “Banca”;
- b) da due membri eletti dagli iscritti uno dei quali assume l’incarico di Presidente, previa elezione da tenere nella prima riunione collegiale di ciascun triennio.

I Revisori debbono essere invitati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e operano in conformità all’art. 2403 del codice civile, - per quanto applicabile, - ed alla disciplina legislativa e regolamentare della previdenza complementare, direttamente riferendo alla “Covip” circa eventuali anomalie riscontrate. In particolare essi svolgono, tra gli altri, i seguenti compiti:

- 1) controllare le scritture contabili;
- 2) compiere ispezioni e riscontri di cassa;
- 3) esaminare i bilanci annuali, sui quali riferiscono per iscritto all’Assemblea;
- 4) vigilare sul corretto rapporto tra iscritti e “Fondo”.

Le relazioni ed i verbali delle adunanze del Collegio dei Revisori sono trascritti in un apposito libro dei verbali e sono sottoscritti dai partecipanti all’adunanza.

I Revisori durano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile con il limite massimo di tre mandati consecutivi. Il triennio ha la stessa decorrenza di quello del Consiglio di Amministrazione.

Per lo svolgimento dell’incarico di Revisore è richiesto il possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità e di professionalità nonché l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità secondo le previsioni della normativa di legge tempo per tempo vigente. Il venir meno di detti requisiti in caso di mandato comporta la decadenza dall’incarico.

Nel caso in cui durante il triennio vengano a mancare uno o più Revisori:

- se trattasi di Revisore designato dalla “Banca”, quest’ultima lo sostituisce;
- se trattasi di Revisore elettivo, subentra il primo dei non eletti.

I Revisori di cui al comma che precede restano in carica sino al termine del triennio in corso.

Articolo 31 – Responsabilità dei Revisori

La responsabilità dei Revisori è regolata dall'art. 2407 del codice civile, ferma restando la previsione dell'art. 5, comma 8, del “decreto”.

Articolo 31 bis – Responsabile del "Fondo"

Per lo svolgimento del ruolo di Responsabile del “Fondo” è richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità nonché l’assenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità secondo le previsioni della normativa di legge tempo per tempo vigente. Il venir meno di detti requisiti determina la decadenza dall’incarico.

Il Responsabile opera in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all’art. 2396 del codice civile.

Spetta in particolare al Responsabile:

- verificare che la gestione del “Fondo” sia svolta nell’esclusivo interesse degli iscritti, nel rispetto della normativa e delle disposizioni dello Statuto;
- monitorare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria;
- inviare alla “Covip”, sulla base delle disposizioni da essa emanate, dati e notizie sull’attività complessiva del “Fondo” e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa di settore;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti.

Il Responsabile, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del “Fondo”, ha l’obbligo di segnalare alla “Covip” i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Articolo 32 – Elezioni dei Rappresentanti degli iscritti

La designazione dei Rappresentanti degli iscritti in seno al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori avviene per elezione diretta da parte degli iscritti stessi.

Le modalità di effettuazione della votazione prevista dal comma che precede sono disciplinate dal Regolamento riportato nell'Appendice n. 2.

TITOLO VII

Gestione delle risorse - rendiconto annuale

Articolo 33 - Gestione delle risorse

Le attività del “Fondo” sono impiegate direttamente o per il tramite di operatori specializzati mirando alla salvaguardia della miglior redditività nell’ambito di una prudente valutazione circa la sicurezza degli investimenti, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento disciplinanti tempo per tempo la materia e con facoltà del Consiglio di Amministrazione di istituire sino a tre comparti di investimento. Scopo dei comparti deve essere l’offrire a ciascun iscritto un’opzione di investimento più rispondente al proprio orizzonte temporale e alla propria attitudine nei riguardi del profilo rischio/rendimento. Al fine di ricevere l’eventuale conferimento tacito di quote di “TFR” il Consiglio di Amministrazione deve comunque curare la realizzazione di un comparto di investimento garantito, ai sensi della normativa vigente.

Nel compiere investimenti è fatto tassativo divieto di perseguire intenti speculativi o finalità difformi rispetto allo scopo istituzionale del “Fondo” e il Consiglio di Amministrazione deve tener conto degli indirizzi espressi a riguardo dall’Assemblea.

Articolo 34 – Contabilità

Il “Fondo” tiene la contabilità e le scritture contabili ritenute necessarie dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa di legge o di regolamento tempo per tempo vigenti.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare l'adozione del metodo tecnico della contabilità in quote.

Articolo 35 - Esercizio e bilancio

L'esercizio del "Fondo" ha inizio col 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio annuale da sottoporre all'analitico esame dell'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo unitamente ad una relazione propria e del Collegio dei Revisori.

Articolo 36 – Personale, locali e supporti amministrativi

La “Banca” fornisce gratuitamente il personale, i locali e ogni altro mezzo necessario per l’amministrazione del “Fondo”, con facoltà di utilizzo, parziale o totale, del supporto di un’entità specializzata nell’attività di gestione amministrativa dei fondi pensione.

Ricorrendo la fattispecie di cui al comma che precede, ultima parte, il Consiglio di Amministrazione del “Fondo” deve esprimere formale gradimento preventivo circa il gestore amministrativo scelto dalla “Banca”.

TITOLO VIII

Norme finali

Articolo 37 - Informativa agli iscritti

E' diritto di ciascun iscritto ricevere, almeno annualmente, un'informativa circa l'ammontare della propria posizione individuale al 31 dicembre dell'anno precedente e ogni altra notizia tempo per tempo stabilita dalla normativa di legge o dalla "Commissione".

Articolo 38 - Scioglimento e liquidazione del “Fondo”

Il Fondo si scioglie ed è messo in liquidazione in caso di:

- mancati versamenti contributivi in misura tale da pregiudicarne il funzionamento e la gestione;
- sopravvenienza di eventi che rendano comunque impossibile il raggiungimento dello scopo ovvero il funzionamento del “Fondo” stesso.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente a “Covip” gli elementi che possano lasciar presumere la necessità di scioglimento.

Attuandosi la liquidazione, l’Assemblea straordinaria pone in essere gli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli iscritti e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri. E’ compito dei liquidatori favorire il passaggio degli iscritti ad un fondo aperto o ad una forma individuale di cui agli artt. 9 bis e 9 ter del “decreto” e provvedere all’intestazione diretta delle coperture assicurative in essere per coloro che fruiscano di prestazioni in forma pensionistica, in applicazione dell’art. 11, comma 1, del “decreto” stesso.

Articolo 39 - Norma di chiusura

Le disposizioni contenute nel presente Statuto costituiscono una normazione unitaria ed inscindibile che disciplina in via integrale ed esclusiva l'attività e le prestazioni "Fondo", fatta salva l'efficacia di disposizioni imperative di legge e di regolamento.

TITOLO IX

Norme transitorie

Articolo 40 – Primi Organi Collegiali del “Fondo” – Costituzione -
Insediamento

Il Comitato di sorveglianza di cui all’art. 20 del Regolamento decade con il 31 dicembre 2001 contestualmente alla competenza della “Banca” ad amministrare il “Fondo”.

Gli Organi Collegiali del “Fondo” si insediano il 1° gennaio 2002.

Il Comitato di Sorveglianza è incaricato di indire le elezioni dei rappresentanti degli iscritti entro il 31 dicembre 2001, in base alla disciplina contemplata dall’art. 32.

Entro la stessa data la “Banca” designa i propri rappresentanti.

Articolo 41- Dotazione patrimoniale del “Fondo”

La “Banca” conferisce al “Fondo” il 1° gennaio 2002 il patrimonio che ad esso pertiene, coadiuvandolo nelle operazioni di intestazione dei diversi cespiti e dei diversi rapporti.

Articolo 42 – Entrata in vigore dello Statuto

Le disposizioni contenute nello Statuto che variano il testo approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 gennaio 2013 decorrono dal 1° gennaio 2018, senza soluzione di continuità alcuna dell'ordinamento del "Fondo".

APPENDICI

APPENDICE N. 1

DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI CALCOLO E DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN CAPITALE PREVISTE DALL'ART. 11 E DELLE CORRESPONSIONI IN CAPITALE DISCIPLINATE DAGLI ARTT. 15 E 16.

1) Modalità di calcolo

Le prestazioni in capitale previste dall'art. 11, sono calcolate tenendo conto degli apporti economici versati e della loro remunerazione, accertata, in sede di rendiconto di ciascun esercizio.

Le corresponsioni in capitale disciplinate dagli artt. 15 e 16, sono determinate, in entrambe le fattispecie considerate, con applicazione del metodo di remunerazione indicato dal comma che precede.

La remunerazione contemplata dai precedenti commi I e II è capitalizzata al 31 dicembre di ogni anno. Per l'anno in cui interviene la cessazione dell'iscrizione al "Fondo" si assume come remunerazione il tasso medio netto di rendimento dei buoni ordinari del tesoro a tre mesi (o, in difetto, di titolo pubblico equipollente), capitalizzato all'ultimo giorno del mese in cui interviene la cessazione stessa, salvo che l'organizzazione contabile del "Fondo" non consenta di disporre di una valorizzazione giornaliera delle singole posizioni degli iscritti.

2) Modalità di erogazione

Le prestazioni in capitale previste dall'art. 11 e le corresponsioni in capitale disciplinate dagli artt. 15 e 16, allorquando si estrinsecano in riscatto della posizione individuale sono attribuite con valuta del primo giorno del mese successivo a quello di cessazione dell'iscrizione.

Contestualmente all'erogazione della prestazione in capitale di cui all'art. 11, secondo la cadenza temporale indicata dal comma che precede, sono poste in essere le procedure volte all'attribuzione all'iscritto della rendita vitalizia prevista dal medesimo art. 11, comma V.

3) Esercizio di facoltà

Con riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 15, la facoltà di trasferimento della posizione individuale ivi prevista va esercitata indirizzando al "Fondo", tramite lettera raccomandata, specifica domanda, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'iscrizione. La domanda deve contenere tutti gli elementi necessari per effettuare il trasferimento della posizione. Parimenti tramite lettera raccomandata va esercitata la facoltà di cui all'art. 15 bis. I trasferimenti sono posti in essere esclusivamente il 1° marzo e il 1° settembre di ogni anno.

APPENDICE N. 2

REGOLAMENTO ELETTORALE PER LA DESIGNAZIONE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE E DEI REVISORI IN RAPPRESENTANZA DEGLI ISCRITTI.

Articolo 1

Per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori in rappresentanza degli iscritti, il Presidente comunica agli iscritti stessi, con preavviso di almeno 60 giorni, la data stabilita per effettuare la votazione e il termine di presentazione delle candidature.

La fissazione della data e del termine contemplati dal comma che precede compete al Consiglio di Amministrazione che li deve individuare mirando ad evitare discontinuità nell'attività degli Organi Collegiali e applicando principi di congruità tecnica nelle modalità di effettuazione della votazione.

Articolo 2

E' costituito, presso la Sede centrale della "Banca", un seggio elettorale, presieduto da un delegato della "Banca" stessa e composto da un rappresentante di ciascuna delle sigle sindacali firmatarie degli accordi collettivi istitutivi del "Fondo".

Il seggio elettorale è competente a risolvere ogni questione pratica inerente alle votazioni.

Articolo 3

Il seggio elettorale riceve le candidature per ciascuno degli Organi Collegiali da rinnovare.

Le candidature possono essere presentate dalle sigle sindacali firmatarie delle fonti istitutive del “Fondo”, nonché direttamente da un numero di elettori non inferiore al 10% degli iscritti.

Ogni candidatura deve essere accompagnata, a pena di improcedibilità, da una dichiarazione sottoscritta dal candidato nella quale egli attesta il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità contemplati tempo per tempo dalla legge.

Ciascun candidato può prendere parte all’elezione di un solo Organo Collegiale.

Articolo 4

I nominativi dei candidati sono stampati sulla scheda di votazione, secondo l’ordine alfabetico dei cognomi. In caso di omonimia prevale l’ordine alfabetico dei nomi e le candidature degli omonimi sono individuate con l’aggiunta sulla scheda della data di nascita di ciascuno.

Articolo 5

La votazione avviene per posta, con utilizzo della struttura interna della “Banca”, a mezzo delle schede di cui all’art. 4.

Le schede, dopo il voto devono essere chiuse dall’elettore in apposita busta da sigillarsi. Detta busta va collocata in altra su cui l’elettore appone le proprie generalità.

Le buste debbono essere trasmesse al seggio elettorale entro il termine fissato per la votazione.

Articolo 6

Ogni iscritto può indicare fino a due preferenze per l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione ed esprimere una preferenza nell’elezione dei Revisori.

Articolo 7

A votazione conclusa il seggio elettorale procede allo spoglio delle schede, proclamando eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi, fino a saturare il numero dei posti disponibili. A parità di voti è eletto il candidato più anziano di età. Il seggio cura altresì la compilazione dell'elenco dei non eletti, sulla scorta della quantità di voti ottenuti.

Delle operazioni elettorali è redatto un sintetico processo verbale, da rimettere ad opera del Presidente del seggio al Presidente del "Fondo", il quale entro 15 giorni, convoca il Consiglio di Amministrazione per il suo insediamento e l'assegnazione delle cariche.

Articolo 8

Ferma restando la disciplina contemplata dagli artt. 1, 2, 3, 6 e 7, è facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare la sostituzione dello strumento cartaceo per l'effettuazione delle votazioni con mezzi informatici, purchè sia assicurata la totale segretezza del voto e verificata la piena garanzia di affidabilità della procedura adottata.